



MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

**CITTA' DI SPARANISE**

**PROVINCIA DI CASERTA**

TEL. 0823/874032 - FAX 0823 /877400

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E  
SOVVENZIONI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 09.05.2012



**CITTA' DI SPARANISE**  
PROVINCIA DI CASERTA  
TEL. 0823/874032 - FAX 0823 /877400

## INDICE

**CAPO I – NORME GENERALI** Art. 1 – Finalità Art. 2 – Legittimità degli atti di concessione dei benefici economici Art. 3 – Iniziative di pubblicizzazione del regolamento Art. 4 – Pubblicazione degli atti Art. 5 – Rilascio di copie del regolamento Art. 6 - Determinazione dell'entità del contributo

**CAPO II – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA** Art. 7 – Soggetti ammessi Art. 8 – Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune Art. 9 – Contributi annuali Art. 10 – Contributi straordinari Art. 11 – Patrocinio del Comune Art. 12 – Criteri di valutazione dei contributi Art. 13 – Procedure per i contributi annuali Art. 14 – Procedura per i contributi straordinari Art. 15-Quantificazione del contributo annuale

**CAPO III – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI -**

Art. 16 – Altri tipi di benefici

**CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 17 – Abrogazione delle norme precedenti

Art. 18 – Entrata in vigore



**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**ART. 1- FINALITA'**

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 21 L. 11.02.2005 n. 15 (1) assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

(1) L'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 21 L. 11702/05 n. 15 recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al 1 deve risultare da singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

**ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

**ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

**ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dati personali.

**ART. 5 – RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che nello stesso hanno sede, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Esso avviene previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

#### ***ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO***

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto: 1) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente; 2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.

### **CAPO II**

#### **CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA**

#### ***ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI***

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
- b) Associazioni e Comitati iscritte all'Albo Comunale di cui all'art.39 dello Statuto Comunale.
- c) Parrocchia di Sparanise per l'organizzazione di manifestazioni di carattere religioso legate alla tradizione di Sparanise;

#### ***ART. 8 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE***

1. Il Comune di Sparanise fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) concessione di patrocinio.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 7 valutati in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese per manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 7

4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote e a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato, ed è soggetto a rendicontazione.

#### **ART. 9 – CONTRIBUTI ANNUALI**

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad Associazioni, Enti, Comitati Locali che promuovano: a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per il Comune di Sparanise b) attività di carattere socio – ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali o che coinvolgano attivamente la comunità; c) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri, al rafforzamento del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna; d) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali; e) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti.

#### **ART. 10 – CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. Il Comune concede contributi straordinari per:

a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo; b) attività ricreative che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del paese; c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza d) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

## **ART. 11 – PATROCINIO DEL COMUNE**

1. Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 10. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune, il tutto nel rispetto della vigente normativa.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta erogazioni finanziarie a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.  
Il logo comunale dovrà essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici mediante supporto informatico.
5. Nessun onere è dovuto dalle Associazioni che organizzano manifestazioni che godono del patrocinio del Comune, per pubblicizzare dette manifestazioni.

## **ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### Valutazione dei programmi

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
  - a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
  - b) valorizzazione di tradizioni locali;
  - c) grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva ecc.;
  - d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
  - e) esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi (convenzioni ecc.) La rispondenza a uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

### Valutazione dei soggetti richiedenti:

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue: a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo; b) bilancio annuale qualora il richiedente sia Ente o Associazione e dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate e le spese, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

## **ART. 13 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI.**

- 1) Per ottenere i contributi previsti dall'art. 9, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:



- a) Richiesta formale di contributo economico;
  - b) Programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche i costi presuntivi.
  - c) Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
  - d) Rendiconto di gestione dell'anno precedente.
- 2) La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione del contributo.

#### **ART. 14 – PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 10 gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica (allegato 2) con allegati un programma dettagliato dell'iniziativa, il preventivo di spesa, qualora non fosse stata ancora realizzata o il consuntivo di spesa nel caso di avvenuta realizzazione *“““““dal 1 al 30 novembre di ogni anno”““““*
2. Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo .
3. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva. Qualora, su richiesta dell'interessato, il contributo sia stato erogato prima della manifestazione il beneficiario dovrà presentare la relazione consuntiva entro un mese dallo svolgimento della manifestazione stessa pena la revoca del contributo.
4. Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### **ART. 15 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE**

1. Per la determinazione dell'entità del contributo, ferme restando le disponibilità di bilancio, si dovrà tenere conto dei seguenti parametri :

a) per tutte le Associazioni:

1. Qualità ed entità dei programmi proposti;
2. Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;
3. Numero degli utenti potenziali dell'iniziativa;
4. Eventuali tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati ecc..

b) per le associazioni di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:

1. Numero degli atleti;



2. Corsi promozionali attuati;
3. Numero manifestazioni sportive organizzate;
4. Tariffe praticate nei confronti degli utenti;
5. Organizzazione di iniziative ed attività non agonistiche rivolte ai minori.

### CAPO III

#### CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

##### *ART. 16 - ALTRI TIPI DI BENEFICI ECONOMICI*

1. Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo.
2. Tali benefici saranno concessi ad Associazioni o Enti, iscritti nell'Albo Comunale delle Associazioni di cui all'art. 39 dello Statuto Comunale , sono:
  - a) la locazione a canone gratuito o agevolato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
  - b) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture, attrezzature o impianti di proprietà comunale

#### CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### **ARTICOLO 17 – Abrogazione delle norme precedenti**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.

##### **ARTICOLO 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, dello Statuto, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo Pretorio ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

